

CAMERA DEI DEPUTATI N. 432

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRIGNAFFINI, CHIAROMONTE, ACQUARONE, ADDUCE, ANGIONI, ANNUNZIATA, BANDOLI, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BOATO, BOVA, BUFFO, BULGARELLI, CAMO, CAPITELLI, CARBONELLA, CARBONI, CARRA, CENNAMO, CHIANALE, CIALENTE, MAURA COSSUTTA, DAMERI, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, FOLENA, FRANCI, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRILLINI, KESSLER, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, LUCÀ, LUCIDI, LUMIA, LUSETTI, MAGNOLFI, MANCINI, MANZINI, MARAN, MARIOTTI, MARTELLA, MAZZARELLO, MEDURI, NIGRA, PANATTONI, PASETTO, PENNACCHI, LUIGI PEPE, PIGLIONICA, PINOTTI, PISCITELLO, ROTUNDO, RUGGERI, RUGGHIA, RUZZANTE, SASSO, SQUEGLIA, TIDEI, TRUPIA, VIANELLO, VOLPINI, ZANELLA, ZANOTTI, ZUNINO

Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini
o competizioni non autorizzate

Presentata il 4 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni si sono enormemente sviluppati nel nostro Paese nuovi e crudeli spettacoli che hanno come protagonisti cani addestrati ad uccidere, per il florido mercato dell'illecito legato alle scommesse clandestine. I combattimenti tra cani, ma anche le corse clandestine di cavalli e le arene per i galli, arrivate in Europa dall'America latina, sono sicuramente incentivati dal grave vuoto legislativo che il provvedimento intende colmare. La preoccupazione per il devastante dilagare di questi fenomeni era, del resto, stata recepita nelle scorse legislature, come testimoniato dalle numerose

proposte di legge presentate. La previsione di adeguate pene per i soggetti che a vario titolo sono coinvolti in questi combattimenti, e la possibilità di privarli degli animali sequestrati o confiscati, sono gli elementi fondamentali della presente proposta.

Ogni anno oltre 5.000 cani, dopo aver subito un crudele addestramento, soccombono ai morsi letali dell'avversario. Il fenomeno consente alla criminalità oltre 1.500 miliardi di lire all'anno.

Per compiere l'addestramento, i cani, fin dai primi mesi di vita, sono chiusi all'interno di sacchi e bastonati ripetuta-

mente. Il cane che verrà fatto loro vedere all'apertura del sacco, sarà così associato alla fonte del dolore inflitto. Chiuso in stanze buie e tenuto a digiuno per giorni interi, al futuro lottatore sono forniti come cibo altri cani e gatti con ferite sanguinolente. L'animale è poi costretto a correre fino a dieci ore al giorno legato a grossi pneumatici, con lo scopo di esaltarne la prestanza fisica.

Non esistono cani tendenzialmente cattivi, bensì animali in tal senso forgiati dal lungo e criminale addestramento. Per questo motivo la proposta di legge in esame non reca articolo alcuno relativo all'estinzione o comunque alla penalizzazione di razze, provvedimento del resto inutile, considerata la continua selezione di nuove tipologie di cani. Oggi buona parte dei cani lottatori sono incroci difficilmente riferibili a specifiche razze.

Tutte le regioni del nostro Paese sono macchiate da questo drammatico fenomeno; mentre più localizzate, ma non per questo minoritarie per il grado di coinvolgimento criminale, sono le manifestazioni non autorizzate, come le corse clan-

destine di cavalli che si svolgono nelle strade, cittadine o di collegamento, di molte città del sud Italia. Decine di bellissimi animali, in genere non più utili all'utilizzo negli ippodromi, vengono fatti correre direttamente sull'asfalto con frequenti incidenti mortali. Comune è poi l'uso di droghe, in genere anfetamine, utili ad esaltare le prestazioni dei cavalli e, ancora più emblematico, il coinvolgimento dei minori. Numerosi operatori scolastici hanno infatti in questi anni fatto pervenire segnalazioni sulla costante presenza di minori, penalmente non perseguibili, nella raccolta delle scommesse ed in operazioni complementari all'addestramento dei cani da lotta, quali il furto di altri cani per gli allenamenti e la raccolta di cuccioli per il pasto dei lottatori.

Tali manifestazioni rappresentano di fatto uno degli aspetti più impressionanti della realtà criminale del nostro Paese. La loro ulteriore degenerazione evolverà inevitabilmente in tutta la sua drammaticità fintanto che non si provvederà ad approvare un adeguato strumento legislativo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Divieto di impiego di animali in combattimenti o competizioni non autorizzate).

1. Chiunque organizza, promuove o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali a causa delle quali possa essere messa in pericolo l'integrità fisica degli stessi, o in qualsiasi modo ne favorisca l'organizzazione, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni. La pena è aumentata fino alla metà se alle predette attività partecipano o assistono minorenni o persone armate o se i combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o filmati.

2. Chiunque alleva, addestra o utilizza animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni, di cui al comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 100 milioni.

3. Chiunque effettua scommesse sull'attività di cui al comma 1, anche se non presente sul luogo ove il reato è commesso, è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da lire 20 milioni a lire 100 milioni. Alla medesima pena sono assoggettati i proprietari o i detentori degli animali, se consenzienti o consapevoli del loro uso illecito.

4. Chiunque assiste a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni, di cui al comma 1, è punito con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

ART. 2.

(Divieto di videoriproduzioni e di diffusione di altro materiale pubblicitario).

1. È vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne commercio o

distribuzione, a fini di lucro e comunque in attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi genere contenenti scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1. Tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche e culturali.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Con la sentenza di condanna o con il decreto penale è inoltre disposta la sospensione da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni dell'eventuale licenza inerente l'attività commerciale o di servizio.

ART. 3.

(Confisca e pene accessorie).

1. Sono disposti il sequestro ed, in caso di condanna, la confisca degli animali che sono serviti o sono stati destinati a commettere i reati previsti dalla presente legge, salvo che appartengano a persona estranea al reato e siano da questa legittimamente detenuti.

2. Gli animali oggetto dei provvedimenti di cui al comma 1, sono affidati, con spese a carico del Ministero della sanità, il quale potrà rivalersi sul proprietario o sul detentore degli animali, alle aziende sanitarie locali, ai canili pubblici dei comuni o alle associazioni o enti morali, individuati con decreto del Ministero della sanità, da adottare di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, la condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge comporta la sospensione da tre mesi a tre anni della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la con-

duzione, il commercio e il trasporto di animali e, ove dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo.

ART. 4.

(Obblighi dei medici veterinari).

1. I medici veterinari che nell'esercizio della professione hanno curato o visitato animali per lesioni riferibili ai combattimenti o alle competizioni di cui all'articolo 1, comma 1, inoltrano segnalazione all'autorità giudiziaria.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che omette di effettuare la segnalazione di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 3 milioni.

ART. 5.

(Obblighi degli allevatori).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo agli allevatori e ai rivenditori, all'atto della vendita di ogni animale, di consegnare all'acquirente materiale informativo che illustri scientificamente i percorsi fondamentali per la socializzazione e la corretta detenzione dell'animale e le relative modalità di attuazione.

ART. 6.

(Attività formative).

1. Lo Stato e le regioni promuovono, di intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni al rispetto degli animali ed alla conoscenza dell'etologia.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il mantenimento degli animali dei quali non sia noto il proprietario o il detentore, pari a lire 1.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le risorse finanziarie provenienti dall'applicazione delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative irrogate da organi dello Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0014730